

***Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 23/12/2019***

SETTORE FINANZE E TRIBUTI	
Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)	
Redattore: Gustinucci Lorenzo	
Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo	
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA	
Assessore: BACCHETTA LUCIANO	
Oggetto: ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP.11263/2014 (E S.M.I.), INERENTE L'AFFIDAMENTO A SO.GE.PU. DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI E DELLA SOPPRESSA TARES	
Parere tecnico: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE	espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

In data 23/12/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.  
Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
BACCHETTA LUCIANO	Sindaco	X	
BARTOLINI MONICA	Assessore	X	
BASSINI LUCIANA	Assessore	X	
CARLETTI RICCARDO	Assessore	X	
CESTINI ROSSELLA	Assessore	X	
MASSETTI MASSIMO	Assessore	X	
SECONDI LUCA	Assessore		X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.  
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina.



## ***Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 23/12/2019***

### **ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REP.11263/2014 (E S.M.I.), INERENTE L’AFFIDAMENTO A SO.GE.PU. DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI E DELLA SOPPRESSA TARES**

#### **La Giunta**

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.273 del 19/12/2019

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario.

Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Bacchetta Luciano

Richiamati:

- la deliberazione di C.C. n°52 del 24 giugno 2013 con cui è stato deliberato, tra l’altro, di affidare fino al 31.12.2018 a SO.GE.PU. s.p.a. già affidataria per il Comune di Città di Castello, ed anche a tutt’oggi, del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/riuso dei rifiuti” (*giusto contratto Rep.10261 del 04.04.2008*) la gestione del tributo TARES e sono stati delineati i contenuti fondamentali da assumere a riferimento nella definizione dei termini convenzionali;
- la deliberazione di G.C. n°130 del 1° luglio 2013 con cui, nel rispetto dei precetti indicati nella deliberazione sopra citata, è stato approvato il Contratto di Servizio per l’affidamento della gestione della Tares, poi sottoscritto in data 6 dicembre 2013 Rep. 11197 a rogito Segretario Comunale;
- la deliberazione di C.C. n°22 del 28 aprile 2014 con cui, a seguito della soppressione della Tares e della Istituzione della nuova Tassa Rifiuti (IUC componente Tari) a partire dal 1° gennaio 2014, è stato deliberato di confermare SO.GE.PU. spa nell’affidamento della gestione di detto nuovo prelievo Tributario (TARI) fino alla naturale scadenza del contratto già in essere con la medesima società per la gestione del soppresso Tributo Tares (31.12.2018), nonché di modificare ed integrare il contratto stesso, sia in relazione alla peculiare disciplina della TARI, sia affinché tutta l’attività di riscossione della Tassa medesima potesse essere svolta dalla Società, per conto del Comune ma in nome proprio, con tutte le implicazioni conseguenti. Con la medesima deliberazione si stabiliva altresì che, *con riguardo alla gestione della TARES – tributo soppresso a far data dall’1.1.2014 - la Società affidataria si obbligava ad assolvere, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente affidante, fino a totale conclusione, tutti gli adempimenti previsti dal suddetto contratto Rep. 11197/2013, nei contenuti originari, ed ancora da porre in essere o completare e correlati alla gestione, al recupero evasione, alla riscossione ed a quant’altro inerente il tributo stesso;*
- la deliberazione di C.C. n°71 del 29 settembre 2014 con cui – tenuto conto del nuovo assetto convenzionale, con riferimento all’attività di riscossione della TARI e della necessità di garantire che la società affidataria ponga in essere tutti gli adempimenti ad essa correlati – sono state apportate ulteriori modifiche al contratto di Servizio Rep. 11197/2013, con l’introduzione dell’art.8bis rubricato “Inesigibilità”;
- il successivo conseguente contratto di servizio rep.11263/2014, riepilogativo delle modifiche di cui sopra, recante : *“Conferma affidamento gestione e riscossione - a soggetto già gestore TARES – della*



## ***Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 23/12/2019***

*nuova Tassa sui Rifiuti (componente Tari della IUC – Imposta unica comunale) e revisione del vigente contratto di servizio Rep.11197 in data 06.12.2013”*

- la deliberazione di C.C. n°28 del 18.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano apportate alcune integrazioni all'Art.8 “Remunerazione dell’attività” ed all’Art.22 “Norme finali” del contratto di cui sopra (Rep.11263/2014);
- la deliberazione di C.C. n°61 del 31.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano apportate alcune ulteriori integrazioni all’Art.22 “Norme finali” del contratto di cui sopra (Rep.11263/2014);
- la deliberazione di C.C. n°31 del 16.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al contratto medesimo in adeguamento alle previsioni di cui all’art.2bis del D.L.193/2016;

Dato atto che, con propria precedente deliberazione n.269 del 21.12.2018 il Contratto di Servizio Rep.11263/2014, così come sopra modificato ed integrato, avente scadenza naturale lo scorso 31.12.2018, è stato prorogato *“fino alla data di definitivo ed efficace affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n.1 Umbria e comunque non oltre il 31.12.2019”*;

Preso atto della Relazione a firma congiunta del dirigente del Settore Finanze e Tributi e del Responsabile del Servizio Tributi in data 16.12.2019 allegata alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale i cui contenuti vengono in questa sede condivisi e fatti propri;

Considerato, con riferimento al Contratto di Servizio Rep.11263/2014 inerente l’affidamento della gestione di Tares/Tari:

- che il comma 691 dell’articolo unico della L.147/2013 e s.m.i. testualmente recita: *“ I comuni possono, in deroga all’articolo [52](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo [14](#) del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).”*;
- che, nel Comune di Città di Castello sia al 31.12.2013 che a tutt’oggi, il soggetto gestore del servizio di “Raccolta, trasporto e smaltimento/riuso rifiuti” è SO.GE.PU. Spa, società partecipata a capitale interamente pubblico controllata dal Comune di Città di Castello che ne detiene il 91,06% del Capitale Sociale e che il vigente rapporto convenzionale scadrà soltanto al momento dell’affidamento del medesimo servizio al gestore unico in conseguenza della gara d’ambito i cui esiti sono ancora sospesi e di cui si dirà meglio nel prosieguo.
- che la società nel periodo di affidamento ha curato il servizio di gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti senza demerito e garantendo un buon livello qualitativo anche in termini di front-office come testimoniato, tra l’altro, dalla estrema limitatezza delle osservazioni evidenziate agli uffici comunali da parte dei contribuenti, manifestando inoltre una particolare attenzione ed efficacia nell’individuazione delle fasce di evasione come risulta dalla cospicua produzione in termini di avvisi di accertamento per il recupero della tassa;



## ***Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 23/12/2019***

- che per quanto riguarda il compenso costituito da una parte fissa correlata al complesso delle attività di gestione affidate a So.Ge.Pu. e da una parte variabile costituita da un aggio sul riscosso in conseguenza dell'attività di recupero evasione esso, in relazione alla complessità tecnico-organizzativa della funzioni affidate, appare congruo ed in linea con la remunerazione di servizi simili riscontrabile nel mercato.
- che è ancora in itinere la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n.1 Umbria in cui è compreso anche il Comune di Città di Castello, e che tra i servizi opzionali, affidabili dai singoli comuni, al soggetto che si aggiudicherà la gara è compresa la gestione e riscossione del tributo sui rifiuti nel rispetto della normativa vigente ed alle condizioni indicate nell'offerta;
- che, sulla base di tutto quanto sopra esposto e nelle more del completo esperimento delle procedure della citata gara d'ambito ed al fine di garantire la continuità nella gestione del Servizio di accertamento e riscossione della Tassa Rifiuti (Tares/Tari), si ritiene opportuno e necessario, prorogare il rapporto con SO.GE.PU. S.p.A., attuale concessionaria del servizio, giusto contratto Rep. 11263/2014, come nel tempo modificato ed integrato, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di concessione in ultimo citato, fino alla data di avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n.1 Umbria, a conclusione delle pendenza giurisdizionale in corso, e comunque non oltre il 31.12.2020.

### Dato atto:

- che il Consiglio Comunale nell'ambito del DUP 2020-2022 ha espressamente previsto, in vista della scadenza della proroga già in essere, quanto segue: *“L'attuale proroga, attualmente disposta comunque non oltre il 31.12.2019 (Delib. G.C. n°269 del 21.12.2018), potrà essere estesa ad ulteriori periodi nel caso in cui entro la citata ultima data non si sia addivenuti alla piena efficacia dell'aggiudicazione della citata gara d'ambito in conseguenza dell'evolversi dei ricorsi amministrativi in essere”*;
- che So.Ge.Pu. S.p.a. - a seguito diversi incontri e valutazioni con gli organi preposti dell'amministrazione comunale - ha manifestato la propria disponibilità a proseguire i rapporto contrattuali Rep. 11263/2014, come successivamente modificato ed integrato per l'ulteriore ulteriore periodo come definito nei paragrafi che precedono;

### Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Con esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;

## **Delibera**

Per tutto quanto in premessa:

- 1) di prorogare, fino alla data di definitivo ed efficace affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n.1 Umbria, a conclusione



### ***Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 23/12/2019***

della procedura di gara ancora in itinere, l'affidamento in concessione alla società SO.GE.PU. SpA del servizio per l'accertamento e la riscossione della Tassa Rifiuti (Tares/Tari) di cui al contratto Rep. 11263/2014 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto medesimo, come nel tempo modificato ed integrato;

- 2) di dare mandato al Dirigente del “Settore Finanze e Tributi “ di procedere all'adozione degli atti conseguenti;
- 3) di dare atto che la spesa per la gestione dei servizi di cui al contratto come sopra prorogato – stimabile in misura identica a quella prevista per gli esercizi precedenti in presenza di identiche condizioni, trova capienza nei competenti stanziamenti del bilancio pluriennale;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, espressa in forma palese, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.